

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dd. 29.12.2017.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANAUNIA.**

**RELAZIONE:**

*Ricordato che la L.P. 27 giugno 2005, n° 8, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente "Norme sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali.*

*Dato atto che l'articolo 3 della citata Legge Provinciale consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio.*

*Rilevato altresì che l'articolo 59 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n.- 3/L prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.*

*Tenuto conto che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia municipale rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di criteri e principi condivisi, nei confronti di territori contigui;*

*Rilevato che il servizio di polizia municipale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza.*

*Visto che per i motivi sopra esposti in data 18 ottobre 2006, alcuni Comuni dell'Ambito sottoscrivevano Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale.*

*Ricordato che in questi anni il Servizio associato di Polizia Locale è stato confermato tramite l'approvazione di apposite convenzioni l'ultima delle quali con validità fino alla data del 31 dicembre 2017.*

*Dato atto che nella riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 6/12/2017, i Sindaci o loro delegati, dopo aver preso visione della proposta di rinnovo della Convenzione e del piano finanziario hanno espresso la volontà di procedere al rinnovo della Convenzione fino al 31 dicembre 2020.*

*Ricordato che i Comuni che partecipano all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione che inoltre disciplina e conferma gli obblighi relativi all'assunzione del personale assunto a tempo indeterminato in caso di scioglimento della gestione associata.*

*Preso atto che il protocollo di finanza locale per l'anno 2018, sottoscritto in data 10/11/2017 prevede un contributo sul Fondo specifici servizi comunali a favore delle gestioni associate del servizio di polizia locale che quindi concorrerà ad abbattere i costi.*

*Preso atto che il comune di Cles, in qualità di comune capofila, ha predisposto lo schema di Convenzione e gli allegati Regolamento Speciale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia e Piano finanziario per l'anno 2018 e che quest'ultimo verrà approvato di anno in anno e terrà conto delle priorità ed esigenze che emergeranno nel corso del tempo.*

*Dato atto che la convenzione avrà validità dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'opportunità di svolgere in forma associata il Servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

Preso atto degli accordi raggiunti tra i Sindaci dei Comuni interessati.

Visto l'allegato schema di convenzione, disciplinante le forme ed i rapporti che regoleranno le relazioni fra i vari Enti, il Regolamento Speciale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia ed il piano finanziario allegati allo schema di convenzione.

Preso atto che la convenzione come previsto dall'articolo 11 ha validità fino al 31 dicembre 2020.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della L.R. 10/98, in relazione alla regolarità tecnico-amministrativa dal Vicesegretario comunale ed in relazione alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ufficio distaccato di Sanzeno.

Visti gli artt. 26 e 59 TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori Consiglieri Gianni Bonadiman e Sergio Fedrizzi constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:

presenti e votanti n. 9 (nove):

voti favorevoli n. 9 (nove);

voti contrari n. // ;

astenuti n. // .

## D E L I B E R A

1. di **approvare** lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale Anaunia, composto di n. 14 articoli, dell'allegato Regolamento Speciale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia e dell'allegato piano finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **dare atto** che nel bilancio di previsione per l'anno 2018 sono stanziate le risorse necessarie per far fronte alle spese previste dalla presente convenzione;
3. di **dichiarare**, con voti favorevoli unanimi, espressi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P. Reg 01.02.2005, n. 3/L, vista l'urgenza di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione della convenzione;
4. di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.12.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
  - b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.